# Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa

#### **COPIA**

# DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE SEDUTA del 29-12-2020 N. 174

<b>OGGETTO:</b>	REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX	
	ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I	
	RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE	

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventinove** del mese di **dicembre** in Rosolini, alle ore 18:00 in seguito a regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale tramite modalità telematiche ai sensi dell'art. 73 comma 1 del D..L. 17 marzo 2020, n. 178 e della determinazione sindacale n. 9 del 25/03/2020 registro generale n. 130, nelle persone dei Signori:

INCATASCIATO GIUSEPPE	SINDACO	P
ARANGIO FRANCESCO	ASSESSORE	P
FLORIDDIA ANTONINO	ASSESSORE	P
FRATANTONIO LUIGI	ASSESSORE	P
NICASTRO PAOLO	ASSESSORE	A
CHINDEMI CRISTINA	ASSESSORE	P

Assiste con le funzione di Segretario il Segretario Generale

# **Dott. Nicolosi Pierpaolo**

Il Presidente Sig. **INCATASCIATO GIUSEPPE** - riconosciuta la legalità dell'adunanza – dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull'argomento in oggetto.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta

VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto, che si allega alla presente per farne parte integrante;

DATO ATTO che la stessa è corredata dei pareri prescritti dall'art. 53 della L.R. 48/91, nonché dell'attestazione di cui all'art. 13 della L.R. 44/91, così come modificato dalla L.R. n. 30/2000

RITENUTA la proposta de-qua meritevole di approvazione;

VISTO il bilancio Comunale;

VISTA la L. R. 11/12/1991 n. 48;

VISTA la L. R. 03/12/1991 n. 44;

VISTA la L. R. n. 30/2000;

VISTO l'art. 16 di detta legge;

VISTO l'O.EE.LL. nella Regione Siciliana;

# UNANIME, CON VOTI ESPRESSI SECONDO LEGGE

#### **DELIBERA**

La proposta di deliberazione, che si allega alla presente, per farne parte integrante, sotto la lettera A, avente l'oggetto ivi indicato,

E' APPROVATA nel testo allegato alla presente

Con separata ed analoga votazione, ad unanimità ai voti, vista l'urgenza e la necessità

#### **DELIBERA**

di dichiarare la presente Immediatamente Esecutiva

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.

<b>OGGETTO:</b>	REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX
	ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I
	RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE

**Premesso** quanto disposto dall'art. 24 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e ss.mm.ii, che si riporta testualmente di seguito:

- 1. Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- 2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo, fermi restando i termini ivi previsti;
- 3. Il provvedimento di ricognizione è inviato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, nonché alla struttura di cui all'articolo 15, perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo. (Ai sensi dell'art. 21, D.Lgs. 16.06.2017, n. 100, le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° ottobre 2017 e sono fatti salvi gli atti di esercizio dei diritti sociali compiuti dal socio pubblico sino alla data di entrata in vigore del suddetto decreto modificante);
- 4. L'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10, avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1;
- 5. In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile (Ai sensi dell'art. 21, D.Lgs. 16.06.2017, n. 100, le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° ottobre 2017 e sono fatti salvi gli atti di esercizio dei diritti sociali compiuti dal socio pubblico sino alla data di entrata in vigore del suddetto decreto modificante);
- 6. Nei casi di cui al sesto e al settimo comma dell'articolo 2437-quater del codice civile ovvero in caso di estinzione della partecipazione in una società unipersonale, la società è posta in liquidazione;
- 7. Gli obblighi di alienazione di cui al comma 1 valgono anche nel caso di partecipazioni societarie acquistate in conformità ad espresse previsioni normative, statali o regionali;
- 8. Per l'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1, si applica l'articolo 1, commi 613 e 614, della legge n. 190 del 2014;

9. All'esclusivo fine di favorire i processi di cui al presente articolo, in occasione della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento in favore della società a controllo pubblico interessata da tali processi, il rapporto di lavoro del personale già impiegato nell'appalto o nella concessione continua con il subentrante nell'appalto o nella concessione ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile;

**Considerato** quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

**Dato atto** che, a norma degli artt. 20 e 26 c. 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. sarà obbligo dell'Amministrazione procedere entro il 31 dicembre 2020 alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31 dicembre 2019;

**Visto** che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.l) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

**Tenuto conto** che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P;
- 2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P;

**Considerato** altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo DELIBERA DI GIUNTA n.174 del 29-12-2020 COMUNE DI ROSOLINI

riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**Tenuto conto** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

**Considerato** che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P;

Considerato che la situazione è rimasta immutata rispetto allo scorso anno, in quanto:

- ï La Società per la Regolamentazione Rifiuti (SRR) è obbligatoria per legge;
- T Le società ATO SR 2 S.p.A. in liquidazione e Società Consorzio ATO Siracusa per il servizio idrico integrato sono già in liquidazione e richiedono un iter di dismissione alquanto lungo ed indipendente dalla volontà del Comune;
- T L'ATI Siracusa è obbligatoria per legge, in quanto subentra al Consorzio ATO Siracusa in liquidazione di cui al punto precedente, ma ancora non è operativa;
- la partecipazione societaria al GAL ELORO Società Consortile a.r.l. è molto esigua, e la relativa dismissione priverebbe il Comune di un servizio importante che non sarebbe possibile trovare sul mercato a costi più convenienti, atteso che la predetta partecipazione consente all'Ente la redazione ed esecuzione di progetti per lo sviluppo economico del comprensorio;
- ï la partecipazione al CUMO è finalizzata alla promozione e allo sviluppo dell'istruzione universitaria e ricerca applicata nell'area sud orientale della sicilia;
- ï le partecipazioni al Distretto Turistico degli Iblei ed al Distretto Turistico Antichi Mestieri, rappresentano un'importante veicolo promozionale del territorio nell'ambito turistico ed enogastronomico;
- I la partecipazione alla Farmacia Comunale Sacro Cuore S.r.l producendo un utile netto d'esercizio ed essendo di ausilio ai servizi sociali dell'Ente rappresenta una partecipazione strategica e indispensabile ai fini istituzionali dell'Ente

**Dato atto** che l'approvazione dell'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P;

Vista la deliberazione della Corte dei Conti n.19 del 19 luglio 2017;

#### SI PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono ripetute e trascritte e che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. Di Prendere Atto e Approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune DELIBERA DI GIUNTA n.174 del 29-12-2020 COMUNE DI ROSOLINI

alla data del 31 dicembre 2019, accertandole come da "Relazione Tecnica" allegata alla presente deliberazione, che del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale e rappresenta aggiornamento del "piano operativo di razionalizzazione";

- 2. Di Dare Atto che questa deliberazione sarà pubblicata nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente del sito istituzionale;
- 3. Di Dare Mandato al Responsabile del Servizio Finanziario:
  - di effettuare le comunicazioni relative agli esiti della ricognizione straordinaria in apposita sezione dello stesso applicativo Partecipazioni del Dipartimento del tesoro (https://portaletesoro.mef.gov.it);
  - di inviare copia del presente provvedimento di ricognizione alla Corte dei Conti Sezione di Controllo per la Regione Siciliana Palermo, perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui all'art. 24 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175;
- 4. Di Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della Legge Regionale n. 44/1991.

Il Proponente

Rag. Vincenzo Modica

# Pareri espressi ai sensi dell'art. 53 L. 142/90 recepite con L.R. 48/91 dell'art. 12 della L. R. n. 30/2000

# Parere del Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica

Ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione concernente l'oggetto

Rosolini, lì 28-12-2020

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

### F.to MODICA VINCENZO

# Parere del responsabile dell'Ufficio di Ragioneria

Ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione concernente l'oggetto.

Rosolini, lì 28-12-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA

F.to MODICA VINCENZO

Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termini di legge

# IL SINDACO F.to INCATASCIATO GIUSEPPE

# L'ASSESSORE ANZIANO F.to ARANGIO FRANCESCO

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott. Nicolosi Pierpaolo

Il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio comunale dal 30-12-2020 al 14-01-2021 con n. 2008 del registro di pubblicazione.

Il Messo Comunale F.to LATINO LUIGI

\_\_\_\_\_\_

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

#### ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3.12.1991 n.44, é stata affissa all'Albo Pretorio comunale il 30-12-20 per 15 giorni consecutivi ( art. 11, 1° comma).

Rosolini, lì 15-01-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Nicolosi Pierpaolo

\_\_\_\_\_

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

#### **ATTESTA**

Che la predetta deliberazione è pubblicata all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 30-12-2020 al 14-01-2021 a norma dell'art. 11 della L. R. 3.12.91 n. 44.

[] che la stessa è divenuta esecutiva il decorsi i 10 gg. dalla pubblicazione.

Rosolini, lì 30-12-2020

IL SEGRETA

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Nicolosi Pierpaolo